

Sentenza del 24/01/2013 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Vicenza - Sezione/Collegio 9

Intitolazione:

Avviso di accertamento - Validità - Condizioni - Sottoscrizione del capo ufficio o di un funzionario delegato -

Massima:

Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Testo:

Fatto e diritto

Fontana Renata impugna gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, ad essa notificati il 27.1.2012, relativi ad IRPEF per i periodi di imposta, rispettivamente, 2003 e 2005, con i quali l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, dopo aver accertato, a carico della Comec snc, della quale la ricorrente Fontana Renata è socia, maggiori redditi per euro 58.577,60 per il 2003 e di euro 36.835 per il 2005 a seguito di riscontro di ricavi inesistenti, ha imputato alla ricorrente, ai fini dell'IRPEF, la quota di detti redditi corrispondente alla quota di partecipazione di Fontana Renata alla società Comec.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte ricorrente impugna gli avvisi di accertamento in oggetto per vari motivi (decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo per avvenuto decorso del termine di cui all'[art. 43 co. 3 del DPR n. 600/73](#), illegittimità per essere avvenuto l'accertamento separatamente da quello elevato nei confronti della società Cornee, violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di sottoscrizione degli atti di accertamento, inesistenza o nullità della notifica degli stessi) dei quali questa Commissione ritiene preliminare ed assorbente di ogni altro quello che attiene al difetto di sottoscrizione.

Entrambi gli atti, prodotti in copia dalla parte ricorrente, risultano sottoscritti da una funzionaria in qualità di Capo Area Persone Fisiche ed Enti non Commerciali e su delega del Direttore Provinciale, capo dell'ufficio impositore.

Con specifico motivo di impugnazione la parte ricorrente ha eccepito che non risulta provato che il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Vicenza abbia conferito la delega alla funzionaria che ha sottoscritto e che, in difetto di tale prova, gli atti debbano essere considerati nulli per violazione dell'[art. 42 co. 1 del DPR n. 600/73](#).

L'Agenzia delle Entrate oppone a detta eccezione che è sufficiente, ai fini della validità dell'atto di accertamento, una mera delega di firma e che non è sindacabile dal contribuente o

dal giudice il criterio organizzativo interno all'ufficio, in applicazione del quale la delega sia stata conferita.

L'argomento di parte convenuta, confortato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa parte, non è, però, pertinente, tanto meno risolutivo perché nel caso di specie non è contestata la legittimità della delega né, comunque, l'abilitazione della funzionaria delegata a ricevere la delega, ma l'esistenza stessa della delega.

Poiché a norma dell'[art. 42 primo comma del DPR n. 600/73](#) l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato da esso delegato ed, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo l'accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione di cui allo stesso articolo, è evidente che, proposta, nel ricorso, l'eccezione di difetto di sottoscrizione per difetto di prova dell'esistenza della delega in favore di chi aveva sottoscritto l'accertamento, era onere dell'Amministrazione convenuta provare, producendo la delega, che il Capo dell'Agenzia delle Entrate avesse previamente delegato alla sottoscrizione la funzionaria che ha sottoscritto l'atto come sua delegata. L'ufficio convenuto non ha ottemperato all'onere di produrre detta delega.

A tale mancanza non può sopperire la Commissione esercitando i poteri di cui all'[art. 7 del D.lgs. 546/92](#) disponendo che l'Ufficio produca la delega, come chiede che sia fatto la parte convenuta, in quanto:

- i poteri di cui al citato art. 7 attengono a fini istruttori, per l'acquisizione di informazioni o dati, quindi circostanze di fatto, necessari od utili ai fini della decisione; la delega della sottoscrizione della quale si controverte è, invece, una condizione di legittimità dell'avviso di accertamento; si ritiene che il potere di chiedere chiarimenti di cui alla norma citata possa essere esercitata per valutare una delega non chiara, non per acquisire una delega mai prodotta,
- la necessaria terzietà del giudicante non consente che lo stesso sopperisca al mancato adempimento di una parte ai suoi oneri probatori.

Non essendo, pertanto, provato che gli avvisi di accertamenti impugnati da Fontana Renata siano stati sottoscritti da funzionario che fosse stato preventivamente delegato dal capo dell'Ufficio a nome del quale gli avvisi sono stati emessi, deve essere dichiarata la nullità degli avvisi stessi, in conformità della giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza 10.11.2000 n. 14626; sent. 27.10.2000 n. 14195; ord. dell' 1.10.2012 n. 17400).

In conseguenza della ritenuta nullità degli accertamenti impugnati deve essere disposta la restituzione a Fontana Renata di quanto da essa versato in esecuzione degli stessi e, per la soccombenza, vanno poste a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio liquidate, d'ufficio in assenza di notula, come da dispositivo.

P.Q.M.

DICHIARA la nullità degli avvisi di accertamento come in epigrafe impugnati da Fontana Renata;

DICHIARA l'Amministrazione convenuta obbligata a restituire a Fontana Renata le somme da questa versate in esecuzione degli avvisi di accertamento di cui sopra, con relativi interessi nella misura legale, nonché a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate, d'ufficio, in complessivi euro 2.000,00 per diritti ed onorari, con relativi accessori di legge.